

Statuto Associazione – “Professionisti Legno”

Indice

Art. 1 – Denominazione e Sedi.....	2
Art. 2 – Scopi e Finalità.....	2
Art. 3 – Categorie di Soci.....	3
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci	4
Art. 5 – Patrimonio Sociale	5
Art. 6 – Rendiconto Economico-Finanziario	5
Art. 7 – Assemblea dei soci.....	5
Art. 8 – Consiglio Direttivo.....	6
Art. 9 – Presidente	7
Art. 10 – Organo di controllo	8
Art. 11 – Comitato di Garanzia	8
Art. 12 – Comitato Tecnico Scientifico	9
Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione	9



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 1 – Denominazione e Sedi

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana e ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della normativa nazionale relativa alle professioni non organizzate, è costituita un'associazione professionale di natura privatistica, su base volontaria, senza fini di lucro che assume la denominazione:

“Professionisti Legno”

L'Associazione ha durata illimitata; la sede dell'associazione nazionale è stabilita a Milano in Piazzale Biancamano 2.

L'Associazione è un'organizzazione democratica operante a livello nazionale e può istituire sedi territoriali, in tutto il territorio nazionale e che fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia.

L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva.

La disciplina e l'organizzazione delle sedi territoriali è contenuta nel regolamento.

La modifica della sede legale è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopi e Finalità

L'associazione è costituita con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

L'ambito di azione per il conseguimento dei propri scopi consiste nel:

1. coordinare e gestire la formazione e l'informazione dei professionisti che svolgono attività nel settore dei cosiddetti “green jobs”, con riguardo alle professioni di:
 - Carpenterie,
 - Classificatore
 - Imballatore
 - Tecnico dell'Imballo,
 - Allestitore Fieristico
 - Tecnico dell'Ecodesign,operanti all'interno della filiera del legno.
2. accrescere il livello di preparazione e qualificazione dei professionisti operanti nel settore del legno, anche attivando iniziative di formazione e qualificazione professionale, nonché attraverso il networking e con l'ecosistema degli stakeholder;
3. svolgere opere di informazione e sensibilizzazione presso le Scuole, presso l'opinione pubblica, presso le istituzioni pubbliche e private, altre associazioni, Sindacati, Ordini e collegi professionali sull'importanza delle funzioni e delle attività dell'Associazione;
4. intraprendere ogni azione tesa alla professionalizzazione ed alla sensibilizzazione degli associati in tema di legislazione e in relazione ad ogni altra iniziativa inerente al settore del legno, declinato nei suoi possibili impieghi, acquisendo tutte le informazioni relative all'attività professionale in generale ed agli standard richiesti ai propri iscritti.

L'Associazione, inoltre, ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, agendo in piena autonomia e libertà nel rispetto delle proprie competenze e in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, buona fede, correttezza ed affidamento pubblico, si prefigge anche i seguenti scopi:



Allegato A

1. Adottare un codice di condotta ai sensi dell'art. 27bis del Codice del Consumo di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206. L'associazione vigilerà sulla condotta professionale degli associati stabilendo anche le sanzioni disciplinari da comminare agli associati nel caso di violazioni di predetto codice.
2. Promuovere forme di garanzie a tutela dell'utente, tra le quali, nello specifico, l'attivazione di uno sportello di riferimento per il consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso insorto con i singoli professionisti ai sensi dell'art. 27-ter del Codice del Consumo di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché per acquisire informazioni specifiche sulle attività e le iniziative dell'associazione.
3. Rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità del proprio legale rappresentante, le attestazioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e dell'art. 81 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Le attestazioni sono rilasciate a tutela dei consumatori e a garanzia della trasparenza del mercato dei servizi professionali e sono relative:
 - alla regolare iscrizione del professionista all'associazione medesima;
 - ai requisiti necessari alla partecipazione alla stessa;
 - agli standard qualitativi e alla qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
 - all'eventuale possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativo alla conformità alla normativa tecnica di riferimento;
 - alle garanzie fornite dall'associazione all'utente;
 - all'eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.

L'utilizzo del riferimento all'iscrizione all'Associazione quale attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati è consentito esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento associativo.

4. Riunirsi nelle forme aggregative di cui all'art. 3 della Legge 4 del 14 gennaio 2013, con facoltà di associarsi ad altre realtà collegate mantenendo comunque inalterata la propria autonomia.
5. Curare il proprio inserimento nell'elenco di cui al comma 7, art. 2 della Legge 4 del 14 gennaio 2013 e pubblicare sul proprio sito web tutti gli elementi informativi ritenuti utili per i consumatori, in ossequio ai criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

L'associazione potrà inoltre valutare la promozione della costituzione di organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, per i relativi settori di competenza.

Art. 3 – Categorie di Soci

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che condividano le finalità istituzionali dell'Associazione stessa e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione. La qualità di Socio Ordinario è riservata esclusivamente alle persone fisiche, in ragione del carattere strettamente personale dell'esercizio professionale richiesto per tale categoria.

Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci si impegnano a rispettare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice Etico e ogni ulteriore documento ufficiale adottato dagli organi associativi.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- Soci Ordinari;
- Soci Promotori;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.

Allegato A

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che esercitano in forma individuale la propria attività professionale nell'ambito del settore legno, come individuato dall'art. 2 del presente Statuto e dal Regolamento di attuazione. I Soci Ordinari costituiscono la categoria fondamentale dell'Associazione e sono gli unici titolari del diritto di voto in sede assembleare nonché dell'eleggibilità alle cariche sociali.

Sono Soci Promotori le associazioni di categoria, le realtà consortili di settore e le organizzazioni senza scopo di lucro dedicate alla valorizzazione del settore forestale e dei territori montani che, condividendo le finalità dell'Associazione, ne sostengono attivamente lo sviluppo.

Sono Soci Sostenitori gli istituti, gli enti pubblici e privati che intendano supportare le attività e le finalità dell'Associazione mediante il versamento della quota associativa nella misura stabilita per tale categoria dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari i soggetti ai quali vengono riconosciuti motivati e significativi meriti nei confronti dell'Associazione o nel perseguimento delle sue finalità. La qualifica di Socio Onorario è attribuita con delibera del Consiglio Direttivo e comporta l'esonero dal pagamento della quota associativa.

La domanda di adesione è indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibera sull'ammissione e inquadra il richiedente nella categoria di appartenenza entro trenta giorni dalla data di presentazione. L'esito della delibera – di ammissione ovvero di diniego motivato – è tempestivamente comunicato all'interessato.

Avverso il diniego di ammissione, il richiedente ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea dei soci convocata successivamente alla delibera di non ammissione.

Il Consiglio Direttivo cura l'aggiornamento tempestivo del Registro dei Soci. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno il diritto e il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa e di promuovere nuove iniziative e attività.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni, del Codice Etico e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

I Soci Ordinari, i Soci Promotori e i Soci Sostenitori sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria. I Soci Onorari sono esonerati da tale obbligo.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione.

Il diritto di voto in sede assembleare e l'eleggibilità alle cariche sociali spettano esclusivamente ai Soci Ordinari. I Soci Promotori, i Soci Sostenitori e i Soci Onorari non esercitano il diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali; tuttavia, su richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, possono esprimere pareri consultivi e non vincolanti su specifici argomenti.

Ogni Socio Ordinario avente diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Ordinario mediante delega scritta, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Associazione. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe.

È esclusa la partecipazione alla vita associativa a titolo temporaneo.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali e di prendere visione delle delibere adottate dagli organi associativi, previa richiesta scritta al Presidente. La consultazione avviene presso la sede legale dell'Associazione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le richieste di accesso ad ulteriori documenti associativi sono valutate caso per caso dal Consiglio Direttivo, nel medesimo rispetto della normativa sulla privacy.

I soci possono essere esclusi dall'Associazione nei seguenti casi:

Allegato A

- mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti;
- svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione o incompatibili con le sue finalità;
- violazione grave o reiterata del presente Statuto, del Regolamento di attuazione o del Codice Etico.

L'esclusione è deliberata dal Comitato di Garanzia con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il vincolo associativo si rinnova tacitamente di anno in anno. Il recesso deve essere comunicato a mezzo di posta elettronica certificata entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di rinnovo; in mancanza, il vincolo si intende rinnovato e la quota associativa annuale risulterà dovuta.

La quota associativa è indivisibile, non rivalutabile e non trasmissibile. In caso di recesso o di esclusione, la quota versata non è rimborsabile.

Art. 5 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è composto dal Fondo Comune dell'associazione che è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che nel caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei suoi creditori ed è costituito da:

- avanzi di gestione di anni precedenti
- beni immobili e mobili acquistati con i contributi dei soci o donati all'associazione.

I proventi dell'Associazione derivano da:

- quote associative e contributi degli associati
- erogazioni, lasciti, donazioni, contributi di terzi
- contributi Europei, Statali, Regionali, di Enti o Istituzioni Pubbliche, di Enti Privati, relativi alla realizzazione di progetti attinenti allo scopo associativo
- entrate derivanti dalle attività istituzionali e da quelle direttamente connesse
- entrate derivanti da servizi convenzionati
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi

I soci, in caso di recesso o esclusione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota associativa, né di ogni altro contributo versato.

Art. 6 – Rendiconto Economico-Finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato di norma dall'assemblea dei soci entro il 31 luglio di ogni anno.

L'assemblea che approva il rendiconto economico-finanziario delibera sulla destinazione dell'avanzo di gestione a Patrimonio Sociale o per la realizzazione delle attività istituzionali, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

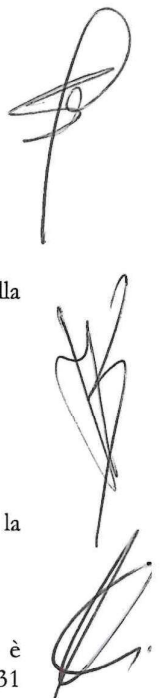
È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione tra i soci, anche in modo indiretto.

Art. 7 – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno di norma entro il 31 luglio.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- dettare le linee da seguire per la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione dei progetti;



Allegato A

- approvare il rendiconto economico finanziario annuale e il budget preventivo di spesa, su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratificare le eventuali spese straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo;
- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio Sindacale e il Comitato di Garanzia;
- approvare o modificare eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- decidere sui ricorsi avverso i dinieghi di ammissioni dei soci o avverso le loro esclusioni.

L'assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, trascorsa un'ora dalla convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto presenti o rappresentati, su tutti i temi posti all'ordine del giorno.

I membri del Consiglio Direttivo non votano nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e la loro responsabilità.

L'assemblea in forma straordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

L'assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati; nella seconda convocazione, le modifiche statutarie sono adottate qualunque sia il numero degli intervenuti, presenti o rappresentati, e approvate con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei soci presenti o rappresentati.

La delibera di scioglimento dell'associazione è assunta con il quorum indicato nell'art. 13 del presente statuto.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante posta elettronica, con avviso di invio e ricezione, oppure con ogni altra forma di comunicazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo affinché la comunicazione possa essere ricevuta da tutti i soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse almeno 24 ore dalla data fissata per la prima convocazione.

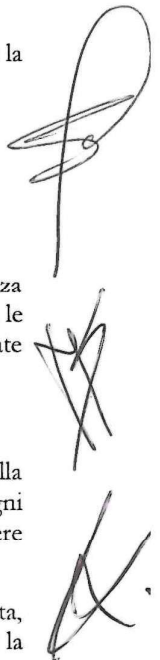
Inoltre, ai sensi dell'art. 20 del Codice civile l'assemblea può essere convocata, con le suddette modalità, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto o quando se ne ravvisa la necessità.

Le assemblee possono essere tenute in modalità di audioconferenza o videoconferenza purché siano garantiti: il metodo collegiale, l'identificazione e la legittimazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci aventi diritto. L'assemblea s'intenderà svolta nel luogo ove si trova il Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante. Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali delle assemblee a cura del Segretario che le firma assieme al Presidente.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci, è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti tra i Soci Ordinari; in prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, e conferisce eventuali deleghe esecutive. Ai candidati e ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page, spanning across the text of the 4th, 5th, and 6th paragraphs.

Allegato A

2382 C.C., cioè non possono essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri restano in carica tre anni per massimo due mandati consecutivi. Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti del Consiglio Direttivo potrà essere riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

In caso di dimissioni o esclusione dei consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica se il numero dei consiglieri non scende sotto la metà più uno dell'intero Consiglio Direttivo. È possibile procedere per cooptazione del primo dei soci non eletti.

Nel caso decada la metà dei consiglieri, l'Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Esso si riunisce ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza e per garantire il raggiungimento degli scopi associativi, nonché per garantire una amministrazione corretta e trasparente.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente; il Consiglio è valido con la presenza di più della metà dei Consiglieri e le deliberazioni sono valide con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, ai quali spetta un voto ciascuno.

Il Consiglio Direttivo può essere tenuto in modalità audio conferenza o videoconferenza purché siano garantiti: il metodo collegiale, l'identificazione e la legittimazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo s'intenderà svolto presso la sede legale dell'Associazione.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, approvati dal Consiglio stesso e conservati presso la sede legale dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione alle condizioni e nei limiti previsti dallo statuto e dal regolamento.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- curare l'attuazione delle delibere adottate dall'Assemblea dei soci, gestire gli aspetti economici e finanziari connessi allo svolgimento delle attività;
- ammettere nuovi soci;
- prendere decisioni inerenti alle spese straordinarie per la gestione dell'Associazione da far ratificare all'Assemblea dei Soci;
- redigere, una volta all'anno, nei tempi utili, il rendiconto economico-finanziario, il budget preventivo di spesa e la relazione sulle attività, in forma leggibile e trasparente, da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- affidare incarichi di responsabilità, professionalità e di organizzazione, a persone scelte tra i soci o anche tra i non soci;
- redigere eventuali Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- stabilire l'importo annuale della quota associativa di cui all'art. 4 del presente statuto;
- nominare i membri del comitato tecnico-scientifico.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti dei terzi, sia in giudizio. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo coordinandone i lavori ed esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge e dallo statuto.

Conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia, se non conferisce specifica delega, egli ha inoltre le seguenti responsabilità:

Allegato A

- trattamento e protezione dei dati delle persone fisiche in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di tutela dei dati personali;
- adempimenti prevenzionistici in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori secondo la normativa vigente.

Per le questioni di carattere legale, amministrativo e fiscale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare professionisti in materia, a spese dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungato del Presidente, le sue funzioni e responsabilità spettano automaticamente al Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Organo di controllo

Potrà essere nominato un organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 e seguenti del C.C.; qualora venga nominato un Collegio Sindacale i componenti potranno essere da tre a cinque, oltre a due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti personali di legge.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e i rimanenti sindaci devono essere scelti comunque tra persone iscritte all'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

L'organo di controllo, qualora svolgesse anche funzioni di controllo contabile, di cui all'art. 2409 ter del Codice Civile, dovrà essere costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 11 – Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è l'organo associativo deputato a vigilare, su istanza di parte, sull'attuazione del presente statuto secondo i principi di trasparenza, libera concorrenza e imparzialità nei confronti dei soci e degli utenti consumatori. In particolare, il Comitato esercita la funzione disciplinare, curando l'istruzione delle indagini conoscitive e dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soci che violino le prescrizioni del presente Statuto, del Codice deontologico, del Regolamento e delle fonti di riferimento dell'Associazione.

Il Comitato ha altresì il compito di:

- Vigilare sulla professionalità degli Associati e si pone a garanzia dell'utente.
- Vigilare sul rispetto del Codice e sul corretto comportamento dei soci;
- Svolgere indagini conoscitive e disporre procedimenti disciplinari nei confronti dei soci che violano le prescrizioni del presente Statuto, del Codice deontologico, del Regolamento e delle fonti di riferimento dell'Associazione;
- Proporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea l'adozione di eventuali azioni correttive o modifiche al Codice Deontologico

Il Comitato di Garanzia è eletto dall'assemblea dei soci, esamina e delibera sui ricorsi dei soci, fornendo riscontro scritto entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le cariche di Presidente e componente del Comitato sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Comitato è costituito da tre membri effettivi ed elegge al suo interno il Presidente che fa parte dell'Assemblea dei soci e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. I membri del Collegio Sindacale non possono essere anche membri del Comitato di Garanzia.

I membri del Comitato di Garanzia non possono essere soci ordinari e operano garantendo l'assenza di conflitto di interesse nelle questioni a loro demandate.



Allegato A

La disciplina del Comitato di Garanzia è contenuta nel regolamento interno dell'Associazione.

Art. 12 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) componenti così come meglio delineato nel Regolamento.

I componenti dovranno essere in maggioranza soci promotori e/o onorari, in ogni caso essi dovranno avere comprovata e documentata competenza e professionalità nel campo dei settori di interesse, con particolare riferimento ai settori di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Esso ha il compito di:

- fornire il proprio parere scientifico sui progetti dell'associazione;
- curare la formazione permanente degli associati nominando la commissione esaminatrice per le valutazioni delle competenze dei Soci Ordinari;
- monitorare gli aspetti tecnici e procedurali in relazione alle attività svolte dall'Associazione;
- proporre al Consiglio Direttivo azioni di sviluppo o miglioramento dei servizi Associativi, conformemente agli obiettivi statuari;
- collaborare alle attività di disseminazione e diffusione degli strumenti di qualificazione associativa.

In caso di progetti o esigenze specifiche, il Comitato Scientifico potrà coinvolgere altri soggetti, soci e non soci, in ragione di specifiche competenze settoriali, purché tali soggetti non operino in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.

Il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati ad enti con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo indicato dalla normativa specifica.

L'Assemblea Straordinaria che ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione nomina, a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati, i liquidatori.

Art. 14 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni e alle disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili alle professioni non organizzate.

Disposizioni transitorie

Il Consiglio Direttivo per il primo mandato dall'atto di costituzione dell'Associazione è composto dai signori:

Angelo Luigi Marchetti (Presidente Federazione Filiera Legno)

Marco Bussone (Presidente Uncem & PEFCTM Italia)

Stefano Mora (Direttore Consorzio Legno Legno)

che accettano l'incarico

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione procederà alla nomina del Comitato Tecnico-Scientifico.

Allegato A

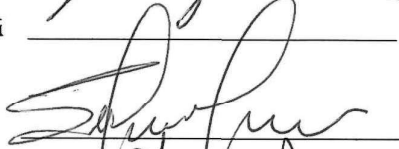
Entro un anno dalla costituzione dell'Associazione è convocata l'Assemblea dei soci per la nomina dell'Organo di Controllo e del Comitato di Garanzia, secondo quanto previsto dai rispettivi articoli del presente Statuto.

Firme:

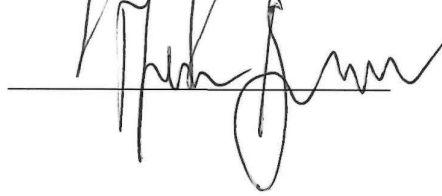
Angelo Luigi Marchetti

Handwritten signature of Angelo Luigi Marchetti in black ink, written over a horizontal line.

Stefano Mora

Handwritten signature of Stefano Mora in black ink, written over a horizontal line.

Marco Bussone

Handwritten signature of Marco Bussone in black ink, written over a horizontal line.